

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE (DiSciPol)

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento, denominazione del Dipartimento, sede

1. Il presente regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, disciplina l'organizzazione interna e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche (d'ora in poi Dipartimento).
2. Alla denominazione del Dipartimento può essere aggiunto l'acronimo DiSciPol.
3. Il Dipartimento ha sede in Roma, Via Chiabrera, 199.

Articolo 2

Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento è stato istituito e attivato con il Decreto Rettorale n. 1550 del 16 ottobre 2012. Il Dipartimento esercita le proprie funzioni attraverso gli organi e con le modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti d'Ateneo e dal presente Regolamento.
2. Il Dipartimento, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del principio delle pari opportunità, ha le finalità scientifiche riconducibili ai settori scientifico-disciplinari di ricerca, indicati al comma successivo del presente articolo, e ha le finalità didattiche riconducibili alle classi di laurea e di laurea magistrale di sua pertinenza, indicate al comma 4 del presente articolo.
3. L'elenco dei settori scientifico-disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di inquadramento dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento. Le delibere degli Organi accademici, assunte su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano ogni tipo di modifica dei settori scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento, nonché le cessazioni di professori o ricercatori, producono automaticamente l'integrazione o la riduzione di tale elenco.
4. L'elenco delle classi di laurea e delle classi di laurea magistrale di pertinenza è costituito dall'insieme dei corsi di studio riferiti al Dipartimento.
5. Al Dipartimento afferisce altresì l'attività didattica *post lauream* di tutti i corsi di specializzazione, di perfezionamento, di aggiornamento, i Master, i corsi di dottorato attivati, nonché l'attività di ricerca e didattica dei laboratori.

6. Il Dipartimento promuove le procedure volte ad assicurare il miglioramento continuo della qualità della didattica, della ricerca e della terza missione, nel rispetto delle linee guida adottate dall'ANVUR, recependo le indicazioni provenienti dagli organi di governo, dal Nucleo di Valutazione e dal Presidio della Qualità di Ateneo e coerentemente con il Manuale della Qualità di Ateneo.

Articolo 3 Articolazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento è articolato nelle seguenti aree disciplinari:

- I) IUS;
- II) L-LIN;
- III) M-STO/M-DEA;
- IV) SECS-P;
- V) SECS-S;
- VI) SPS;

2. A ciascuna area appartengono i docenti inquadrati nei settori scientifico-disciplinari di riferimento.

Articolo 4 Autonomia del Dipartimento

1. Il Dipartimento possiede autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, gestionale e contrattuale secondo quanto indicato dalle disposizioni di legge in materia di ordinamento universitario, dai correlati provvedimenti attuativi nonché dallo Statuto e dagli altri regolamenti di Ateneo.

2. Il Dipartimento per il funzionamento si avvale del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario (tab) assegnatogli dai competenti organi dell'Ateneo.

Articolo 5 Risorse finanziarie del Dipartimento

1. Il Dipartimento dispone delle risorse economiche e finanziarie messe a disposizione dall'Ateneo, secondo le leggi vigenti e le disposizioni statutarie e regolamentari adottate dallo stesso Ateneo.

2. Il Dipartimento può essere destinatario, inoltre:

- a) di finanziamenti specificamente assegnati a valere su bandi competitivi;
- b) di finanziamenti derivanti da contratti o convenzioni con organismi pubblici e privati aventi ad oggetto attività di didattica e di ricerca;
- c) di proventi derivanti da attività in conto terzi;
- d) di ogni altro fondo e provento specificamente destinato al Dipartimento.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE INTERNA E FUNZIONAMENTO

Articolo 6 Organi del Dipartimento

1. Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto di Ateneo, sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio di Dipartimento;
 - b) il Direttore del Dipartimento;
 - c) la Giunta del Dipartimento;
 - d) la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

2. Sono altresì organi del Dipartimento, la Commissione Didattica, i Collegi didattici, la Commissione Programmazione.

Articolo 7 Consiglio di Dipartimento

1 Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione del Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni conferite al Dipartimento con la sola esclusione delle attribuzioni del Direttore e della Giunta.

2 In particolare, il Consiglio:

- a) elegge il Direttore;
- b) approva i regolamenti del Dipartimento;
- c) definisce e approva, su proposta della Commissione Programmazione (CP), il documento di programmazione triennale per l'indicazione del fabbisogno di personale docente, aggiornandolo almeno annualmente;
- d) delibera in merito alle proposte di reclutamento e di chiamata del personale docente;
- e) approva il piano annuale di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento dall'Ateneo e ne verifica il rispetto;
- f) delibera l'offerta formativa di competenza del Dipartimento, sentite le proposte dei Collegi didattici;
- g) su proposta del Direttore, assegna ogni anno i compiti didattici ai docenti in base alle competenze scientifico-disciplinari e assicurando una corretta ripartizione del carico didattico complessivo;
- h) delibera l'affidamento degli incarichi didattici a docenti esterni all'organico del Dipartimento;
- i) autorizza il Direttore alla firma di accordi di servizio didattico con altri Dipartimenti dell'Ateneo, quale ente fruitore o erogatore, ai sensi dell'art. 17, co. 6 del Regolamento Generale di Ateneo;
- j) approva, su proposta del Direttore, le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale non docente per la realizzazione dei programmi del Dipartimento;

- k) promuove l'internazionalizzazione della didattica, della ricerca e della terza missione attraverso azioni mirate, anche su proposta delle commissioni o dei delegati dipartimentali competenti in materia;
- l) definisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi e degli spazi assegnati al Dipartimento per le sue attività e stabilisce l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
- m) autorizza il personale docente a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca;
- n) approva la proposta di *budget* del Dipartimento presentata dal Direttore;
- o) approva i contratti e le convenzioni tra il Dipartimento ed organismi pubblici e privati per l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza e di attività didattiche esterne, verificandone previamente la congruità complessiva con le finalità istituzionali, in conformità con la disciplina generale di Ateneo;
- p) approva l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme di riferimento in materia, con particolare riguardo a quanto disciplinato dal Regolamento d'Ateneo;
- q) provvede periodicamente alla revisione e ridefinizione del progetto scientifico e didattico-formativo del Dipartimento, anche su proposta degli altri organi e commissioni istituiti in seno al Dipartimento;
- r) esercita tutte le altre funzioni previste dal presente Regolamento, dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo nonché dagli altri Regolamenti di Ateneo.

Articolo 8

Composizione del Consiglio di Dipartimento

1. Secondo quanto previsto dall'art. 28, co. 4, dello Statuto di Ateneo, fanno parte del Consiglio di Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il corpo docente incardinato nel Dipartimento;
 - c) una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, in numero pari al 10% dei docenti afferenti al Dipartimento, arrotondato all'unità superiore;
 - d) una rappresentanza del corpo studentesco iscritto ai corsi di laurea e di laurea magistrale, in numero proporzionato alle iscrizioni e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 28 dello Statuto di Ateneo e dall'art. 17 del Regolamento Generale di Ateneo;
 - e) un rappresentante dei corsi di dottorato.
2. Partecipano inoltre alle sedute:
 - a) il Segretario amministrativo, con funzioni consultive, di segreteria e verbalizzazione;
 - b) un rappresentante dei docenti a contratto, eletto tra i medesimi, cui non spetta diritto di voto. Il rappresentante decade allo scadere dell'incarico e immediatamente dopo si procede alla sua sostituzione.

Articolo 9

Modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio si riunisce, di regola, secondo un calendario delle sedute prestabilito entro il mese di settembre di ogni anno accademico e comunicato preventivamente a tutti i componenti del Consiglio.
2. Le riunioni del Consiglio si svolgono, di norma, con cadenza mensile su convocazione del Direttore di Dipartimento.
3. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è inviato in via telematica almeno 5 giorni prima della seduta, salvo i casi di documentata e comprovata urgenza, per la quale il termine è ridotto fino ad un giorno.
4. Il Direttore è tenuto a convocare il Consiglio anche nel caso in cui ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti, con indicazione dei temi da inserire all'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è disposta entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
5. Nell'ordine del giorno devono essere aggiunti anche i punti richiesti da almeno un quinto dei componenti il Consiglio. Tale richiesta deve pervenire al Direttore entro e non oltre la data indicata al comma 3 di questo articolo.
6. La documentazione relativa alle deliberazioni all'ordine del giorno è trasmessa e resa disponibile ai componenti del Consiglio. Tale documentazione deve essere inviata almeno due giorni prima di ogni seduta, salvo casi di documentata e comprovata urgenza.
7. Per le delibere che riguardano il reclutamento e la chiamata dei professori di prima fascia hanno diritto di voto solo i professori di prima fascia.
8. Per le delibere che riguardano il reclutamento e la chiamata dei professori di seconda fascia hanno diritto di voto solo i professori di prima e seconda fascia.

Articolo 10

Validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento

1. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Direttore o, in sua assenza, dal Direttore vicario o, in assenza di entrambi, dal docente di prima fascia con maggiore anzianità di ruolo presente alla seduta.
2. Le riunioni del Consiglio sono valide se:
 - a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante comunicazione personale, per via telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, inviata almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza, per i quali il termine può essere ridotto fino ad un giorno prima;
 - b) siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (i docenti in aspettativa ex art. 13 DPR n. 382/80 o in alternanza ex art. 17 DPR n. 382/80 sono

computati solo se presenti). A tal fine non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza. Ciascun membro del Consiglio può chiedere in qualsiasi momento della seduta di verificare il numero necessario per la validità della medesima seduta. La richiesta sospende la seduta, che può essere ripresa soltanto dopo che la verifica abbia dato esito positivo.

3. Le singole questioni vengono discusse secondo la loro collocazione nell'ordine del giorno. Il Presidente può decidere di modificare l'ordine della trattazione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti di Ateneo prevedano maggioranze differenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo o con altra maggioranza qualificata, si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria solo se presenti alla seduta del Consiglio.

5. Laddove disposizioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo non dispongano diversamente, il Consiglio può prevedere con propria delibera maggioranze qualificate per l'adozione di atti relativi a specifiche materie di particolare interesse.

6. Non è ammessa la partecipazione del componente del Consiglio alle adunanze o alle votazioni che abbiano per oggetto questioni che riguardino personalmente il componente, un suo parente o affine fino al quarto grado.

7. Le votazioni si svolgono, di regola, per alzata di mano. Qualora un membro del Consiglio ne faccia richiesta, si procede ad appello nominale. Nel caso di deliberazioni riguardanti la scelta di persone fisiche per ricoprire cariche nell'ambito del Dipartimento o incarichi di diversa natura la votazione avviene a scrutinio segreto. Su richiesta di un quinto dei presenti è possibile richiedere il voto segreto su altre specifiche deliberazioni.

8. Per motivi inerenti a specifici punti dell'ordine del giorno, il Direttore può programmare sedute in aggiornamento, comunicando al Consiglio che i lavori proseguiranno in una data successiva.

Articolo 11 **Attribuzioni del Direttore**

1. Il Direttore

- a) ha la rappresentanza del Dipartimento;
- b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, predisponendone l'ordine del giorno;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio;
- d) tiene i rapporti con gli organi centrali dell'Università;
- e) esercita il coordinamento di tutte le attività del Dipartimento;
- f) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;

- g) ordina strumenti, arredi, lavori e materiali e dispone i relativi pagamenti, fatta salva l'autonomia di gestione dei fondi di assegnazione specifica;
- h) designa il Direttore vicario che viene nominato con decreto rettorale;
- i) assegna le deleghe alla didattica, alla ricerca e alla terza missione;
- j) può affidare ulteriori deleghe o incarichi e può nominare commissioni o gruppi di lavoro per altri settori di rilevanza del Dipartimento;
- k) presenta in tempo utile al Consiglio la proposta di *budget* del Dipartimento, secondo un documento articolato in *budget* economico e *budget* degli investimenti, nonché gli eventuali altri documenti relativi alla gestione di esercizio previsti dalla regolamentazione di Ateneo in materia affinché il Consiglio possa assumere le necessarie deliberazioni;
- l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, oltre che dal presente Regolamento.

Articolo 12

Giunta di Dipartimento

1. La Giunta del Dipartimento svolge funzione di ausilio alle attività del Direttore nell'esercizio del suo mandato.
2. La Giunta è composta da:
 - a) Direttore;
 - b) Direttore vicario;
 - c) Delegato del Direttore di Dipartimento alla didattica;
 - d) Delegato del Direttore di Dipartimento alla ricerca;
 - e) Delegato del Direttore di Dipartimento alla terza missione;
 - f) Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
 - g) Coordinatori di Dottorato;
 - h) Coordinatori dei Collegi didattici.
3. I componenti della Giunta, eccetto nei casi di revoca della delega o di dimissioni, decadono in correlazione con il termine del mandato del Direttore.
4. Possono partecipare alle riunioni della Giunta, su invito del Direttore, i Segretari del Dipartimento.
5. Alla Giunta possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, altri delegati del Direttore di Dipartimento e docenti nel caso in cui la loro presenza sia reputata necessaria dal Direttore sulla base degli argomenti all'ordine del giorno.
6. La Giunta viene convocata dal Direttore di Dipartimento. L'ordine del giorno delle riunioni della Giunta viene inviato dalla segreteria amministrativa ai suoi componenti almeno tre giorni prima della seduta, salvo il caso di convocazione urgente per il quale il termine può essere ridotto fino ad un giorno prima. Al termine della seduta è redatto un

verbale, sottoscritto dal Direttore di Dipartimento e reso disponibile sul sito *web* del Dipartimento.

Articolo 13 **Collegi didattici**

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche relative ai corsi di laurea e di laurea magistrali il Consiglio si avvale dei Collegi didattici.

2. I Collegi istituiti presso il Dipartimento sono i seguenti: "Collegio Unico dei corsi di Laurea Triennali" (CULT), "Collegio Unico dei corsi di Laurea Magistrali" (CULM) e "Collegio Unico dei corsi per la Pubblica Amministrazione" (CUPA). Tali Collegi sono composti dai docenti inquadrati nei S.S.D. presenti tra le attività formative di base e/o caratterizzanti nei Regolamenti didattici dei Corsi di pertinenza dei Collegi stessi.

3. Il CULT ha competenza sui corsi di laurea del Dipartimento con esclusione di quelli di pertinenza del CUPA. Il CULM ha competenza sui corsi di laurea magistrale del Dipartimento con esclusione di quelli di pertinenza del CUPA. Il collegio CUPA ha competenza sui corsi di laurea appartenenti alle classi L-16, LM-63.

4. Ogni docente del Dipartimento aderisce ad un solo Collegio, nel quale ha diritto di voto; può, inoltre, essere convocato e partecipare ai lavori di altro Collegio, qualora il proprio S.S.D. figuri negli ambiti delle attività formative di base e/o caratterizzanti nei Regolamenti didattici dei Corsi di pertinenza di tale Collegio. Possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Collegio, se d'interesse e senza diritto di voto, i professori a contratto che impartiscono insegnamenti di base e/o caratterizzanti nei Corsi di pertinenza del Collegio. Il Segretario didattico del Dipartimento, o un suo delegato, partecipa alle sedute plenarie dei Collegi stessi con voto consultivo sulle materie di propria competenza.

5. Ogni docente del Dipartimento è tenuto a indicare formalmente al Direttore di Dipartimento il Collegio cui aderisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento o entro 30 giorni dalla presa di servizio. L'eventuale richiesta di passaggio di Collegio da parte di un docente dev'essere sottoposta all'approvazione del Consiglio del Dipartimento, sentito il parere del Collegio cui si chiede di aderire.

6. Il Collegio didattico elegge nel proprio seno un Coordinatore fra i professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato la propria candidatura. Godono dell'elettorato attivo tutti gli aderenti al collegio didattico. Il Coordinatore può nominare tanti vice-coordinatori quanti sono i Corsi di studio di pertinenza del Collegio, allo scopo di coadiuvarlo nel coordinamento di tali Corsi. La durata del mandato dei coordinatori e dei vice-coordinatori coincide con quella del mandato del Direttore. Un professore può svolgere la funzione di Coordinatore per non più di due mandati consecutivi.

7. I Collegi organizzano le attività didattiche e svolgono le funzioni istruttorie relative alla predisposizione dell'offerta formativa, al monitoraggio dell'attrattività e dell'efficacia dei

percorsi didattici, al funzionamento del servizio di informazione, orientamento e tutorato. In particolare, ciascun Collegio formula al Consiglio di Dipartimento:

- a) proposte relative all'offerta formativa e alla sua presentazione;
- b) proposte per le eventuali coperture di insegnamenti con affidamenti, supplenze, contratti;
- c) proposte sull'orario delle lezioni, curando la non sovrapposizione degli insegnamenti omogenei, la giusta sequenzialità degli insegnamenti legati da una relazione di propedeuticità e la equilibrata distribuzione degli insegnamenti tra i semestri;
- d) proposte sui calendari degli esami di profitto e di laurea;
- e) proposte sulle attività di promozione dei Corsi di Studio del Dipartimento;
- f) pareri sulla concessione ai professori di ruolo e ai ricercatori dell'autorizzazione a fruire di periodi dedicati a esclusiva attività di ricerca;
- g) proposte di escursioni didattiche.

8. I Collegi didattici hanno funzioni deliberanti su:

- a) approvazione in via definitiva dei piani di studio, presiedendo all'istruzione delle relative pratiche da parte dei tutori e della segreteria didattica;
- b) deliberazioni sulla carriera degli studenti (riconoscimento esami, trasferimenti, passaggi, secondi titoli);
- c) organizzazione dei servizi di orientamento in entrata, *in itinere*, in uscita e di tutorato;
- d) nomina dei cultori della materia per la formazione delle commissioni d'esame.

9. I Collegi didattici svolgono le attività di assicurazione della qualità previste dal Sistema di assicurazione della qualità adottate dall'Ateneo.

10. Le attività del Collegio possono svolgersi in forma plenaria o parziale, in base all'attinenza delle attività con i Corsi di Studio. La forma parziale, o ristretta, comporta attività concernenti un solo Corso di laurea o di laurea magistrale; in tale caso, sono convocati di diritto, anche dal competente vice-coordinatore, se delegato dal coordinatore, i docenti del Collegio inquadrati nei S.S.D. presenti tra le attività formative caratterizzanti nel regolamento del Corso di laurea o di laurea magistrale. Il coordinatore, o i vice-coordinatori se delegati, convocano almeno una volta all'anno una riunione specifica dedicata al monitoraggio dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale di propria competenza.

Articolo 14 **Commissione Didattica**

1. La Commissione Didattica favorisce il coordinamento tra i Collegi didattici, istruisce le questioni didattiche di comune interesse ai vari corsi di laurea, fornendo indicazioni e proposte atte a dare attuazione agli indirizzi del Dipartimento nel suo complesso. In ogni caso, svolge funzioni istruttorie nei confronti del Consiglio di Dipartimento sulle questioni attinenti alla didattica.

2. È composta dal Direttore di Dipartimento, o dal suo delegato alla didattica, e dai Coordinatori dei Collegi. Il Direttore di Dipartimento, o il suo delegato alla didattica,

coordina la Commissione Didattica. In base agli argomenti posti all'ordine del giorno, la Commissione Didattica può essere integrata, di volta in volta, da referenti dei Collegi o da docenti delegati nelle diverse materie di attività del Dipartimento.

3. Partecipa alle riunioni della Commissione Didattica, con funzione consultiva, il segretario alla didattica.

Articolo 15 **Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS)**

1. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS):

- a) monitora l'offerta formativa e la qualità della didattica, ivi incluse le strutture a ciò dedicate, il servizio di tutorato e ogni altra attività di servizio agli studenti;
- b) individua indicatori per la valutazione dell'offerta formativa, della qualità della didattica e di ogni attività di servizio agli studenti;
- c) formula agli organismi competenti del Dipartimento osservazioni e proposte per migliorare le strutture destinate alla didattica, l'offerta formativa e ogni attività di servizio agli studenti;
- d) approva e sottopone preventivamente al Direttore del Dipartimento, in modo da consentire la pubblicazione nei termini previsti dai regolamenti di Ateneo, il calendario delle prove di esame che si svolgeranno nel corso del successivo anno accademico;
- e) redige ed invia al Senato Accademico, ai sensi dell'art. 19, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo, una relazione annuale relativa alle attività didattiche di propria competenza, con particolare riferimento alla qualità dell'offerta formativa attivata nell'ultimo anno accademico. Tale relazione è predisposta sulla scorta del Rapporto annuale di autovalutazione e dei dati resi disponibili dalla Scheda unica annuale (SUA) dei singoli corsi di studio e di altre fonti, quali le rilevazioni delle opinioni degli studenti e ulteriori informazioni istituzionali;
- f) segnala al Direttore del Dipartimento eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle attività didattiche o dei servizi offerti agli studenti;
- g) esprime un parere preventivo in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative in relazione agli obiettivi formativi previsti;
- h) esprime un parere preventivo sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
- i) esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dai regolamenti di Ateneo.

2. I componenti della CPDS sono otto, di cui quattro designati dalla rappresentanza studentesca e quattro designati dal Direttore del Dipartimento fra i professori e ricercatori di ruolo del Dipartimento. Alle riunioni della CPDS assiste il Responsabile del Dipartimento per l'Assicurazione della Qualità, che sarà tempestivamente convocato.

3. La rappresentanza studentesca è individuata tra i rappresentanti degli studenti presenti in Consiglio, consentendo ove possibile la più ampia rappresentanza dei Collegi didattici.

4. La CPDS elegge un Presidente tra i rappresentanti del corpo docente e un Vice-Presidente scelto all'interno della rappresentanza studentesca.

5. La riunione della CPDS è convocata (a mezzo e-mail inviata ai componenti del CPDS con almeno tre giorni di preavviso e indicazione dell'ordine del giorno) e presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal professore o ricercatore con maggiore anzianità di servizio nel ruolo.
6. La convocazione della riunione della CPDS può essere richiesta al Presidente, il quale sarà tenuto a convocarla, anche da tre componenti.
7. Le riunioni della CPDS si svolgono in presenza, salvi motivi d'urgenza o di opportunità valutati dal Presidente.
8. Per la validità delle riunioni della CPDS è necessario che vi partecipino almeno cinque componenti.
9. Delle riunioni della CPDS viene predisposto un verbale che dopo la sottoscrizione del Presidente e del Vice-Presidente viene inviato alla CPDS per l'approvazione entro la settimana successiva. Il verbale approvato dalla CPDS viene inviato dal Presidente al Direttore, alla Segretaria amministrativa, al Responsabile del Dipartimento per l'Assicurazione della Qualità ed ai coordinatori dei Collegi didattici.

Articolo 16

Commissione Programmazione (CP)

1. Il Dipartimento si avvale della Commissione Programmazione (CP) per individuare le proprie necessità di organico.
2. La CP è composta dal Direttore, membro di diritto, e da sei docenti di prima fascia afferenti al Consiglio in rappresentanza delle aree scientifiche disciplinari del Dipartimento di cui all'art. 3, co. 1, del presente Regolamento.
3. La individuazione dei membri docenti della CP avviene in seno alle suddette aree ed è indetta e coordinata dal decano della singola area, di norma, entro la seduta del Consiglio immediatamente successiva a quella dell'insediamento del nuovo Direttore.
4. I componenti della CP restano in carica per tre anni, salvo dimissioni o sopraggiunta anzianità di servizio. Qualora il triennio non sia esaurito, decadono comunque in correlazione con il termine del mandato del Direttore.
5. La CP è convocata dal Direttore almeno due volte l'anno e, comunque, quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.
6. Alla CP spetta la formulazione della proposta di documento di programmazione triennale e quella delle relative modifiche annuali, tenendo conto delle proposte pervenute dai Collegi didattici.

7. Il Direttore sottopone il documento di programmazione triennale al Consiglio per l'approvazione e per l'adozione di eventuali delibere correlate alle proposte contenute nel Piano.

Articolo 17 **Riunioni in forma telematica e mista**

1. In conformità con quanto deliberato dall'Ateneo, gli organi collegiali del Dipartimento e le Commissioni possono riunirsi, se necessario, in modalità telematica o mista.
2. Il Consiglio può decidere che il consenso dei propri componenti possa essere espresso con procedura informatica.
3. In caso di seduta telematica o mista, i componenti del Consiglio che intendano astenersi o manifestare il proprio voto contrario su un determinato punto all'ordine del giorno devono farlo espressamente nel termine indicato dal Direttore. Diversamente, si presume il loro assenso.

Articolo 18 **Trasparenza**

1. Il Consiglio di Dipartimento, la Giunta, i Collegi didattici, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti e la Commissione Programmazione redigono verbali delle riunioni svolte. La pubblicità dei verbali è disciplinata ai sensi dell'art. 22, c. 1, del Regolamento Generale di Ateneo, in quanto applicabile, nonché del Regolamento di Ateneo per i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso generalizzato ai dati e ai documenti e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990.
2. I verbali delle sedute del Consiglio del Dipartimento devono essere approvati, di norma, nella seduta immediatamente successiva e devono essere firmati dal Direttore del Dipartimento e controfirmati dal Segretario verbalizzante. I verbali degli altri organi collegiali, ad eccezione di quelli della CPDS, devono essere firmati dal presidente o coordinatore e controfirmati da un segretario verbalizzante.
3. I verbali sono resi disponibili ai membri del Consiglio mediante pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento.

TITOLO III
Disposizioni finali

Articolo 19
Revisione del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento ed entrano in vigore, dopo l'approvazione dei competenti organi centrali di Ateneo, a seguito di emanazione con decreto del Rettore.

Articolo 20
Pubblicazione

1. Il presente Regolamento, dopo l'emanazione di cui all'art. 19, viene pubblicato sul sito *web* dell'Ateneo e del Dipartimento.